

Direzione Generale per l'Impiego

Roma, 10 ottobre 2001

**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE
PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale del
collocamento obbligatorio"**

Prot. n.
1629/M63
Rif. Prot. n.161378 del 17
settembre 2001

ALLA PROVINCIA DI CREMONA SETTORE ECONOMIA
SERVIZIO LAVORO C.SO VITTORIO EMANUELE II, N.28
26100 CREMONA
E P.C. ALLA REGIONE LOMBARDIA ASSESSORATO
REGIONALE DEL LAVORO
VIA SASSETTI 32/2
20124 MILANO

Oggetto: Risposta a quesito su convenzioni – Legge 12.3.1999, n.68 art.11, comma 2.

Si riscontra la nota n.161378 del 17 settembre u.s., relativa alla possibilità di derogare, nell'ambito delle convenzioni, di cui all'art.11 della legge 68/99, ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di apprendistato, ritenendo di doversi esprimere negativamente su quanto prospettato.

Infatti, mentre la legge stessa prevede la possibilità di individuare periodi di prova più lunghi di quelli contrattualmente previsti (e tale disposto è ripreso nelle linee programmatiche di stipula delle convenzioni stesse, emanato da questa Amministrazione), tale flessibilità è esplicitamente condizionata, per quanto riguarda i predetti rapporti speciali, all'iniziativa propositiva del Comitato di lavoro tecnico, che valuta l'opportunità di derogare alle norme di legge e contrattuali in presenza di "specifici progetti di inserimento mirato".

In tale quadro, non emergono spazi rimessi all'autonomia negoziale delle parti, diversi dalla iniziale scelta della tipologia contrattuale applicabile, i cui contenuti di diritto sono sottratti alla fattispecie convenzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLA'